

Publicato il 13/06/2017

**N. 06929/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 10283/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10283 del 2016, proposto da:  
L'Eco della Stampa S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide  
Moscuza, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in  
Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 21;

*contro*

IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, preso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

Data Stampa S.r.l. non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione cautelare dell'efficacia*

- della comunicazione di esclusione prot. n. 40191 del 5.7.2016, trasmessa via fax in pari data (doc. 1 ric.), con cui la società Eco della Stampa S.p.a. è stata esclusa dalla procedura negoziata telematica, indetta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del "servizio telematico di Rassegna Stampa Nazionale e Web e Social" (CIG 6665826D9E);
- del Capitolato tecnico, ove interpretato secondo quanto riportato nel suddetto provvedimento di esclusione;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel frattempo intervenuto in favore di Data Stampa S.r.l. in data 28.7.2016 e comunicato all'odierna ricorrente in data 2.8.2016 (doc. 3 ric.);

in subordine:

- dell'intera "lex specialis", per avere previsto l'aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 95 comma 4, d.lgs. n. 50/2016, anziché secondo quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, d.lgs. cit.;

nonché

- per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more, e per il risarcimento del danno da ottenersi mediante reintegrazione in forma specifica, ossia mediante riammissione in gara e conseguente aggiudicazione dell'appalto in via definitiva in favore della ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. M. Parini in sostituzione dell'Avv. F. Martinez e l'Avvocato dello Stato F. Tortora, entrambi nella sola chiamata preliminare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (di seguito IPZS) indiceva una procedura negoziata per l'affidamento di un servizio sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, avente ad oggetto la rassegna stampa nazionale ed il monitoraggio Web e Social Network delle notizie di interesse della committente, per la durata di 36 mesi. L'importo complessivo a base d'asta era di Euro 82.500,00 ed il criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo. Presentavano le rispettive offerte due soli operatori: l'odierna ricorrente e la società Data Stampa S.r.l., gestore uscente del medesimo servizio in favore di IPZS. L'aggiudicazione provvisoria – comunicata con email del 26.5.2016 – veniva disposta in favore della società ricorrente che aveva offerto un prezzo di Euro 54.000,00 a fronte degli euro 61.200,00 offerti dalla controinteressata Data Stampa S.r.l.

Tuttavia l'aggiudicataria provvisoria non superava, ad avviso della Stazione Appaltante, il successivo test di prova svoltosi ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Tecnico (doc. 7 ric., pag. 5), secondo il quale “per verificare affidabilità e completezza del servizio rispetto ai

requisiti richiesti, dovrà essere previsto un periodo di test pari a 15 gg.”.

Ciò determinava l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura adottato dall'Istituto con nota del 5.7.2016, prot. n. 40191 (doc. 1 ric.), oggetto dell'odierna impugnazione, fondato sulle seguenti circostanze di fatto e ragioni giuridiche:

- non è stato soddisfatto, ad avviso della S.A., il requisito essenziale costituito dal “monitoraggio da piattaforma unica”, nei termini richiesti dal Capitolato (cfr. doc. 7 ric., pag. 6), laddove prevede che il servizio dovrà essere fruibile tramite “piattaforma unica”, che consenta “1) ricostruzione della cronologia della notizia; 2) clusterizzazione della notizia stessa, aggregando fonti mediatiche tradizionali (agenzie, quotidiani e periodici) con canali web e social network; 3) monitoraggio della viralità della notizia (quante persone l'hanno vista ed eventualmente condivisa, anche in relazione ai seguaci/follower); 4) dettaglio specifico, ove richiesto, relativo alle singole fonti, catalogate per importanza...”; viceversa, con il servizio svolto dalla ricorrente, per avere contezza di una notizia uscita su un quotidiano in edicola, si deve necessariamente consultare la piattaforma di rassegna stampa; inoltre, a dire di IPZS, non sono state segnalate, nel periodo di prova, le notizie delle agenzie di stampa;

- lo strumento impiegato dall'aggiudicataria provvisoria per il monitoraggio delle notizie in ambito “web” e “social”, denominato “Tool Talkwalker”, si sarebbe rivelato molto complesso da utilizzare e incapace di aggregare la notizia, in quanto avrebbe riportato “segnalazioni disaggregate che generano confusione quando

numerose e mescolandosi tra loro quando riguardano ambiti e argomentazioni differenti”;

- manca una indicazione della “viralità totale della notizia”: il dato numerico dovrebbe essere ricavato dal committente mediante una somma aritmetica delle singole segnalazioni inviate dal sistema mentre nel Capitolato veniva richiesto il “monitoraggio della viralità” (quante persone l’hanno vista ed eventualmente condivisa in relazione ai seguaci/follower)”

- in data 9 giugno 2016 nella rassegna stampa elaborata da Eco della Stampa S.p.a. non veniva segnalato un articolo sui bollini farmaceutici uscito su un quotidiano nazionale, nonostante l’argomento fosse stato in precedenza segnalato tra quelli di maggiore interesse per IPSZ.

La determinazione impugnata veniva assunta al termine del periodo di prova, prorogato rispetto ai gg. 15 inizialmente previsti, con comunicazione espressa dell’Istituto (doc. 9 res.).

In seguito, in data 2.8.2016, la S.A. comunicava all’odierna ricorrente l’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara in favore della seconda classificata Data Stampa s.r.l. a seguito del positivo esito del test svolto anche nei confronti di quest’ultima.

E’ insorta avverso il precitato provvedimento di esclusione la società Eco della Stampa S.p.a. la quale lo ha impugnato con ricorso spedito a notifica in data 5.9.2016, depositato il 26 settembre successivo, nel quale si articolano, in estrema sintesi i seguenti motivi:

1) Violazione della lex specialis di gara (punto 1.1 lett. h) della lettera di invito), dei principi che regolano l’attività amministrativa; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta: la ricorrente precisa di avere fornito uno strumento distinto, rispetto

alla piattaforma unica per rassegna stampa “cartacea” e web, esclusivamente per il monitoraggio dei social network; tuttavia la lex specialis, anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla S.A., non imponeva affatto una piattaforma unica in termini assoluti, lasciando liberamente ai concorrenti la possibilità di predisporre la soluzione tecnica migliore per le esigenze della committente (come si legge nella risposta a richiesta di chiarimenti del 20.5.2016, doc. 10 ric.);

2) In via subordinata al primo motivo (in denegato caso di reiezione di esso) la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016 e l’eccesso di potere per contraddittorietà, ai fini dell’annullamento dell’intera gara: lasciando alla libera determinazione delle concorrenti la soluzione tecnologica migliore per assicurare il servizio nei termini richiesti dal capitolato tecnico, IPZS avrebbe trasformato illegittimamente una gara basata sul criterio del massimo ribasso, che non poteva lasciare alle concorrenti la libertà di predisporre ciascuno una diversa soluzione tecnica;

3) Di nuovo in via principale, con il terzo motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui contesta alla ricorrente il mancato monitoraggio delle agenzie di stampa, quando il punto 3, pagg. 3 e 4 del capitolato prevedeva che la rassegna stampa fosse integrata anche dalle news d’agenzia soltanto su specifica richiesta della S.A.;

4) Eccesso di potere sui presupposti di fatto e di diritto, viziante il provvedimento nella parte in cui considera eccessivamente complesso, oltre che lento nell’elaborazione delle informazioni, lo strumento denominato “Tool Talkwalker”: si tratterebbe di affermazione vaga e generica e che non dimostra alcuna violazione rispetto a qualificazioni o parametri richiesti dalla legge di gara;

5) Violazione della *lex specialis* sotto altro profilo; dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione: sarebbe generica e non intellegibile la motivazione, laddove contesta la “confusione” tra segnalazioni che riguarderebbero ambiti e argomenti differenti; nella descrizione dell'oggetto del servizio (art. 1, pag. 1 del capitolato) si farebbe riferimento ad argomenti che non sono definiti nel loro preciso perimetro; vi sono poi due diversi elenchi di “ambiti operativi” (rispettivamente al punto 1 pag. 1 e al punto 3, pagg. 3 e 4 del capitolato) in cui catalogare le notizie i quali non coincidono; deriverebbe da ciò che non la S.A. non poteva pretendere un elevato grado di precisione nella individuazione degli “oggetti informativi”, in assenza di univoche disposizioni della legge di gara;

6) Violazione, sotto altro profilo, del capitolato; eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto di istruttoria: sarebbe del tutto infondato l'addebito secondo cui il peculiare strumento informatico impiegato dalla società ricorrente, il “Tool Talkwalker”, non assicurerebbe una chiara indicazione della “viralità totale della notizia”, da intendere come indicazione del numero delle persone, effettivamente raggiunte dalla notizia, che l'abbiano condivisa, anche in relazione ai seguaci o “followers”; al contrario di quanto asserito da IPZS, la ricorrente sostiene che lo strumento sopracitato avrebbe garantito appieno il monitoraggio della viralità totale della notizia, evitando all'utente (ossia alla S.A.) di dover ricostruire “a mano” il dato numerico richiesto dal capitolato; a dimostrazione di ciò la ricorrente ha versato in atti le stampe di schermate (doc. 11 ric.), dalle quali si può evincere il procedimento attraverso il quale può

essere verificato il numero di condiviso (“retweet”) a partire dal “post” di partenza;

7) Violazione della *lex specialis* sotto altro profilo e delle condizioni generali di contratto ad essa allegate; eccesso di potere: l’episodio della mancata indicazione in rassegna stampa di un articolo in tema di bollettini farmaceutici non autorizzava l’IPZS ad applicare la “sanzione gravissima” dell’esclusione dalla gara, in quanto la “*lex specialis*” non conteneva alcuna previsione che autorizzasse la S.A. in tal senso; al contrario, l’art. 11 delle Condizioni generali di contratto (doc. 12 ric.), nell’Allegato A alla lettera di invito, si limitava a prevedere che l’esecuzione di una prestazione parzialmente difforme avrebbe potuto comportare soltanto una penale giornaliera pari “all’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente”;

8) In via subordinata: violazione dell’art. 95, commi 4 e 5, d.lgs. n. 50 del 2016: dovrebbe essere annullata l’intera gara in quanto è stata indetta una competizione sul solo prezzo, in assenza dei presupposti che abilitavano una scelta siffatta da parte della S.A.; il citato art. 95, infatti, prevede l’applicazione del criterio del minor prezzo soltanto in relazione a “prestazioni standardizzate” o caratterizzate da “elevata ripetitività”; non ricorrendo nella specie le predette situazioni, IPZS avrebbe dovuto indire la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016.

Si è costituito l’IPZS con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha prodotto memoria difensiva con ampia allegazione documentale al fine di dimostrare l’infondatezza delle censure avversarie.



In esito alla camera di consiglio del 19 ottobre 2016, con ordinanza n. 6437/2016, la Sezione ha fissato la pubblica udienza per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.. In vista dell'udienza ha depositato memoria conclusionale la ricorrente.

Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Nel periodo di prova, destinato ai sensi del punto 3 del capitolato tecnico a verificare l'affidabilità e la completezza del servizio offerto, si sono rilevate diverse criticità che emergono “per tabulas” dalla corrispondenza versata in atti dalla difesa erariale (cfr. documenti dal n.3 al n. 11 del fascicolo di parte resistente). In particolare:
  - con email in data 27.5.2016 l'Eco della Stampa richiedeva a IPZS l'invio di alcuni indici della rassegna stampa “al fine di allineare al più presto il profilo editoriale”;
  - in data 30.5.2016 l'Istituto si trovava costretto a sollecitare l'invio degli “accessi al concentratore” per il servizio, al fine di poter effettuare quanto prima il previsto test di collaudo (doc. 4 res.);
  - con successive comunicazioni del 31.5.2016 (doc. 5 res.) l'IPZS segnalava alcune difficoltà di consultazione e rinvenimento delle notizie di interesse, legate alla mancanza di una piattaforma unica di consultazione;
  - in data 1.6.2016 veniva riscontrata l'assenza in rassegna stampa di un'importante notizia specificamente riguardante l'attività dell'Istituto in materia di bollini farmaceutici e lotta alla contraffazione di essi (doc. 6 res.); analoga omissione si verificava

con riguardo ad una notizia sulla numismatica non comparsa nella rassegna stampa del 9.6.2016 (doc. 8);

- non essendo stato possibile portare a termine tutte le verifiche necessarie a valutare l'affidabilità del servizio, l'IPZS concedeva all'aggiudicataria provvisoria una proroga sino al 27.6.2016 (doc. 9 ric.);

- nella successiva corrispondenza emergevano ulteriori problematiche nel monitoraggio di contenuti (un video pubblicato su "Youtube") che non risultavano né nella sezione "argomenti" né in quella dedicata a "Twitter" dello strumento Talkwalker (doc. 10 res.);

- infine, in data 21.6.2016, IPZS segnalava un'ulteriore criticità in quanto nella "sezione IPZS" era stata riportata una notizia riferita in realtà alla Zecca francese, da ricondurre ad altra sezione della rassegna stampa ("evidenza").

Non ritenendo positivamente superata dalla società ricorrente la verifica svolta, l'Istituto, con nota prot. n. 41091 del 5.7.2016, comunicava l'esito negativo del test di prova e la conseguente esclusione dell'Eco della Stampa S.p.A. dalla gara, per le ragioni già esposte nella superiore narrativa in fatto.

3. Alla luce dell'evolversi delle circostanze nel corso del "periodo di prova" previsto dalla "lex specialis", i motivi di gravame articolati non appaiono fondati.

4. Con riguardo al primo motivo si osserva che la previsione dell'art. 3 (pag. 6) del capitolato tecnico, nel descrivere i "requisiti del servizio", prescriveva come essenziale la "fruibilità da piattaforma unica". Anche alla luce del chiarimento a suo tempo fornito dalla S.A. (doc. 10 ric.) il requisito non aveva, invero, una valenza tecnica (nel senso di imporre un determinato strumento informatico

unitario) quanto piuttosto “prestazionale”, nel senso di imporre ai concorrenti il conseguimento di determinati obiettivi di qualità del servizio, mediante la strumentazione tecnologica rimessa alle scelte proprie dell'impresa. Si tratta dei risultati descritti nello stesso art. 3, pag. 6 del capitolato e costituiti da:

- “1) ricostruzione della cronologia della notizia;
- 2) clusterizzazione della notizia stessa, aggregando fonti mediatiche tradizionali (agenzie, quotidiani e periodici) con canali web e social network;
- 3) monitoraggio della viralità della notizia (quante persone l'hanno vista ed eventualmente condivisa, anche in relazione ai seguaci/follower);
- 4) dettaglio specifico, ove richiesto, relativo alle singole fonti, catalogate per importanza...”. (doc. 7 ric.. pag. 6).

5. Poiché l'affidamento per cui è causa aveva una base d'asta di Euro 82.500,00 si è nell'ambito degli appalti sotto soglia, per i quali, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, non si applicano le puntuali disposizioni del nuovo Codice degli Appalti ma soltanto i principi di cui all'art. 30 del Codice stesso. Tra questi assumerebbe rilievo, secondo l'impostazione ricorsuale, il divieto per le stazioni appaltati di “limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici...”, il quale sarebbe stato violato dalla S.A. attraverso l'imposizione di uno strumento, la “piattaforma unica”, richiesta per accedere sia alle notizie della carta stampata sia a quelle provenienti da web e social media, piattaforma che, in realtà, sarebbe esclusivamente nella disponibilità dell'altra impresa partecipante alla selezione per cui è causa. In realtà, alla luce delle considerazioni che

precedono, la lettura di parte ricorrente non è condivisibile dal momento che, come ribadito nel chiarimento a suo tempo fornito dalla S.A. (cfr. docc. 8 e 9 ric.), la piattaforma unica non costituisce prescrizione relativa alla strumentazione da impiegare per la fruizione della rassegna stampa da parte della committente, ma prescrizione funzionale al raggiungimento dei risultati sopracitati e ben evidenziati nel capitolato tecnico. Nel caso in esame, come emerso nella verifica protrattasi per circa un mese, la ricorrente non si è dimostrata in grado di assicurare detti risultati dal momento che ha proposto l'uso di due distinti strumenti: il c.d. "Tool Talkwalker" per il monitoraggio del flusso di informazioni sui siti web e social media (senza possibilità di fruire delle carta stampata); il sito [www.ecostampa.net](http://www.ecostampa.net) che mette a disposizione i documenti "pdf" degli articoli presenti sulla stampa tradizionale cartacea. Il problema lamentato dall'Istituto resistente - da ritenere, ad avviso del Collegio, reale e non pretestuoso - è dato dall'assenza di una reale possibilità di "comunicazione" tra i due strumenti, aspetto che impedisce la ricostruzione cronologia della notizia poiché il Talkwalker non è in grado di aggregare tutte le informazioni attinenti ad una determinata notizia a partire dalla fonte: in particolare, ove una testata giornalistica in edicola pubblici una notizia di interesse di IPZS, la stessa si fermerà su [www.ecostampa.net](http://www.ecostampa.net), senza che l'altro strumento (il Talkwalker) la recepisca in alcun modo, a meno che la notizia non sia stata pubblicata anche online (ma questa è una mera eventualità). Tale profilo di incomunicabilità impedisce il perseguimento di quei risultati che la S.A. appaltante, legittimamente, si prefiggeva attraverso l'appalto e cioè: la ricostruzione cronologica della notizia e la sua clusterizzazione, attraverso l'aggregazione delle fonti

mediatiche tradizionali (agenzie, quotidiani, periodici) e dei canali web e social network. Ciò trova conferma nella descrizione del servizio contenuta nell'art. 1 del capitolato tecnico (doc. 2 ric.) ove si legge che il servizio deve garantire la “massima fruibilità su piattaforma applicativa unica” e fornire “semplici ma chiare indicazioni sulle notizie, anche in relazione alla loro viralità. Il servizio non si dovrà limitare a semplici segnalazioni disgiunte, ma dovrà indicare sinteticamente e molto chiaramente lo sviluppo della notizia, dalla fonte, lungo tutto il suo percorso di diffusione...”.

Sussistono pertanto molteplici indicazioni della “lex specialis” che facevano dell'aggregazione e della clusterizzazione della notizia una finalità imprescindibile che il servizio doveva garantire.

6. La scelta di questo obiettivo rientrava nelle legittime scelte dell'IPZS nella configurazione dell'oggetto del servizio da affidare, da rapportare alle specifiche esigenze della S.A.. Aggiungendo a tale fondamentale rilievo la circostanza che la clausola non imponeva una determinata configurazione tecnologia, lasciata invece alla libera scelta dell'impresa, si arriva alla conclusione che la lex specialis non integra alcuna violazione del principio di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2015 che vieta limitazioni artificiose della concorrenza.

In sostanza l'obiettivo programmato non è stato raggiunto dal servizio svolto da Eco della Stampa S.p.a. nel periodo di prova.

7. Le ragioni dell'insoddisfazione di IPZS, a cui si fa riferimento in termini sintetici nel provvedimento di esclusione impugnato, sono ben esplicate dalla difesa erariale nella propria memoria difensiva, attraverso una esemplificazione chiarificatrice (vedi pagg. 9 e 10):

- l'Istituto è interessato a seguire in una giornata l'evoluzione di un tema oggetto di tre articoli pubblicati on line su tre differenti testate telematiche (ad. esempio Repubblica.it, Corriere.it e LaStampa.it);
- i tre differenti articoli possono essere condivisi e divulgati da moltissimi utenti attraverso i loro profili social network;
- il sistema "Talkwalker" offerto dalla società ricorrente invia cronologicamente tante segnalazioni quanti sono i commenti o le condivisioni senza aggregarle per fonte di provenienza;
- pertanto risulta che: Tizio ha condiviso la notizia di Repubblica.it; Caio ha condiviso la notizia di Corriere.it; Sempronio ha condiviso la notizia di Repubblica.it; Mevio ha condiviso la notizia di LaStampa.it; Scanio ha condiviso la notizia di Repubblica.it... e così via;
- il servizio richiesto dalla S.A., in linea con le specifiche del Capitolato Tecnico, nell'ipotesi sopra prospettata, avrebbe dovuto fornire i dati aggregati nei termini seguenti: a) la notizia di Repubblica.it è stata condivisa da Tizio, Sempronio e Scanio; b) la notizia di Corriere.it è stata condivisa da Caio; c) la notizia di LaStampa.it è stata condivisa da Mevio.

Non garantendo siffatta aggregazione il servizio offerto, sotto un essenziale profilo, si è rivelato non conforme ai requisiti del servizio prescritti dall'art. 3 del capitolato tecnico (pag. 6), al fine di "delineare quantitativamente e qualitativamente, con una certa precisione, l'origine della notizia, il suo trend di diffusione e la rete d'integrazione che ne scaturisce (obiettivo, quest'ultimo, non raggiungibile con segnalazione disaggregate)".

8. Altra criticità emersa nel corso del test sul servizio offerto, come visto, è la mancanza di sufficienti informazioni aggregate circa la c.d. "viralità della notizia" e del numero totale di persone da essa

raggiunte, calcolato a seconda dei “followers” di chi ha condiviso la notizia medesima: l’addetto IPZS si trova nella condizione di dover ricavare da sé il dato numerico facendo una somma aritmetica delle singole segnalazioni inviate dal sistema (segnalazioni che possono essere tantissime e intervallate tra loro a seconda dell’argomento trattato).

Anche per tale profilo si ritiene utile riferirsi all’esemplificazione concreta esposta nella memoria difensiva dell’IPZS (cfr. pag. 10):

- il “Talkwalker” segnala i dati relativi ai followers o amici come segue: Tizio (333 followers) ha condiviso la notizia di Repubblica.it; Caio (888 followers) ha condiviso la notizia di Corriere.it; Sempronio (55 followers) ha condiviso la notizia di Repubblica.it; Mevio (111 followers) ha condiviso la notizia di LaStampa.it; Scanio (100 followers) ha condiviso la notizia di Repubblica.it;

- il totale dei potenziali utenti raggiunti lo si deve ricavare manualmente sommando i numeri di followers dei soggetti predetti;

- un servizio in linea con le specifiche di cui al Capitolato Tecnico, nell’ipotesi sopra prospettata avrebbe dovuto fornire dati aggregati nei termini seguenti: la notizia di Repubblica.it è stata condivisa da Tizio (333 followers), Sempronio (555 followers) e Scanio (100 followers); totale persone raggiunte: 988; la notizia di Corriere.it è stata condivisa di Caio (888 followers); la notizia di LaStampa.it è stata condivisa da Mevio (111 followers); totale generale persone raggiunte: 1987.

Il capitolato tecnico (sempre a pag.6) prevedeva infatti espressamente il “Monitoraggio della viralità” da intendersi come il numero di persone che l’hanno vista ed eventualmente condivisa, anche in relazione ai seguaci/follower.

9. Per tutte le ragioni che precedono il primo motivo è infondato e va respinto.

10. Anche il secondo motivo è infondato. Sulla base di quanto sopra ampiamente esposto ai fini delle reiezione del primo motivo, nella specie non si è avuta una trasformazione “di fatto” della gara sul solo prezzo in gara sul progetto tecnico (alla quale non si attaglierebbe, in effetti, il criterio del massimo ribasso): più semplicemente l'esecuzione del servizio, sottoposto al test di verifica che la legge di gara prevedeva, ha dimostrato inadeguatezze e difformità non secondarie rispetto ai requisiti del servizio come legittimamente prescritti da clausole espresse del capitolato.

11. Quanto al terzo motivo il Collegio rileva che, per quanto l'inserimento in rassegna stampa di news provenienti dalle agenzie di stampa non costituisca un obbligo dell'impresa appaltatrice - configurandosi tale prestazione come eventuale (“a richiesta” della S.A.) - cionondimeno la fondatezza della censura non potrebbe certamente condurre all'annullamento dell'atto impugnato, evidente essendo che, nell'economia motivazionale dell'esclusione per mancato superamento della prova di affidabilità, era la contestazione sulle carenze di cui alla superiore esposizione che assumeva ruolo centrale. Al contrario il rilievo sulla mancanza delle “news” di agenzia assumeva un ruolo nient'affatto decisivo e, per così dire, “ad colorandum”.

12. Con riguardo alla eccessiva complessità del “Tool Talkwalker” il Collegio ritiene di avere già adeguatamente affrontato il problema nell'esame del primo motivo, quando, anche attraverso una concreta esemplificazione, si è dato conto dei termini secondo cui la S.A. ha



inteso rilevare l'eccessiva complessità dello strumento, che non consentiva l'adeguata aggregazione dei dati provenienti dai "social".

13. Con riguardo al quinto motivo, attinente all'inadeguatezza della motivazione provvedimento con particolare riguardo alla "confusione" che il servizio testato avrebbe ingenerato tra "ambiti e argomenti differenti", il Collegio rileva nuovamente che la motivazione del provvedimento appare piuttosto articolata e, all'interno di essa, si ravvisa nella mancanza dei requisiti del servizio di cui all'art. 3, pag. 6, del capitolato tecnico, sotto i profili su cui ci si è sopra ampiamente soffermati (mancata "clusterizzazione" della notizia, mediante aggregazione di fonti mediatiche tradizionali e canali web e social network; inadeguato monitoraggio della viralità ecc.) la decisiva ragione di insoddisfazione manifestata dalla S.A.. Ne deriva che la censura in questione, ove anche fosse ritenuta fondata dal Collegio, non potrebbe comunque condurre alla demolizione dell'intero impianto motivazionale. Peraltro va detto che il rilievo da parte della S.A., in ogni caso, non appare né pretestuoso né infondato atteso che, come evidenziato nella superiore narrativa, in data 21.6.2016, IPZS segnalava che nella "sezione IPZS" era stata riportata una notizia riferita in realtà alla Zecca francese, da ricondurre ad altra sezione della rassegna stampa (sezione "evidenza").

14. Sul sesto motivo di ricorso, mirante a dimostrare la piena adeguatezza dello strumento "Tool Talkwalker" a rappresentare la viralità di ciascuna notizia considerata, il Collegio ritiene di potersi richiamare a quanto già sopra esposto in merito all'inadeguatezza dello strumento, dimostrata attraverso l'esemplificazione pratica esposta dalla difesa erariale. Va anche detto che l'articolata

descrizione su come si potrebbe pervenire al risultato avuto di mira dall'IPZS mediante l'applicativo Tool Talkwalker (vedi pag. 16 e ss. del ricorso), lungi dal rappresentare una confutazione del rilievo della S.A, appare così complessa e densa di "passaggi" successivi necessari per poter arrivare al dato "aggregato" di interesse, da costituire semmai una conferma della complessità e difficile fruibilità dello strumento, oggetto delle critiche della S.A.

15. Sul settimo motivo il Collegio ritiene che la tesi minimalista di parte ricorrente non sia condivisibile. E' provato, infatti, il mancato monitoraggio rispetto a due notizie di sicuro rilievo per la S.A.: in data 9 giugno 2016, non è stato segnalato l'articolo - uscito sia sul quotidiano cartaceo Italia Oggi che sul sito web della stessa testata - riguardante i "bollini farmaceutici" nonostante L'Eco della Stampa S.p.a. fosse stata informata previamente dell'importanza del monitoraggio relativo al tag "bollini farmaceutici"; in altra occasione non è apparso in rassegna un articolo in materia di numismatica. Simili omissioni, poiché verificatesi nel brevissimo arco temporale della "prova", costituivano elementi di sicuro (negativo) rilievo ai fini della verifica del superamento del test, svolto ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Tecnico (doc. 7 ric., pag. 5), "per verificare affidabilità e completezza del servizio rispetto ai requisiti richiesti.....".

16. Non merita infine accoglimento il motivo dedotto sub VIII, in via subordinata, dall'Eco della Stampa S.p.a., relativamente alla presunta violazione dell'art. 95, commi 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016, che avrebbero imposto nella specie il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del criterio del minor prezzo. Trattandosi qui dell'affidamento di un contratto, relativo ad un servizio, con valore al di sotto la soglia comunitaria di cui all'art.

36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, in realtà l'ente aggiudicatore era tenuto ad applicare soltanto i principi in materia di contrattualistica pubblica di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50 e non, puntualmente e pedissequamente, disposizioni specifiche quali quelle invocate da parte ricorrente.

In ogni caso si osserva che, nel servizio telematico richiesto da IPZS non è ravvisabile la presenza di un contenuto tecnologico o di un carattere innovativo tale da imporre l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dal momento che, al contrario, l'art. 95 comma 4 lett. c), con riferimento ai contratti sotto soglia ammette - quale criterio di aggiudicazione - quello del minor prezzo.

17. Alla luce di tutto quanto precede il ricorso proposto deve essere respinto.

La peculiarità della fattispecie e la novità delle questioni trattate possono giustificare l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Blanda**

**IL SEGRETARIO**